

Rapporto

numero

6773

data

10 dicembre 2013

Dipartimento

TERRITORIO / FINANZE E ECONOMIA

Concerne

**della Commissione speciale energia
sul messaggio 9 aprile 2013 concernente la modifica della Legge
cantonale sull'energia e della Legge istituyente l'Azienda Elettrica
Ticinese e definizione dell'entità del prelievo sulla produzione e sui
consumi di energia elettrica da destinare al finanziamento del fondo
cantonale per favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia
rinnovabile ai sensi della Legge federale sull'energia (LEne)**

1. SCOPO DEL MESSAGGIO

Il messaggio n. 6773 ha come scopo la creazione di un fondo per le energie rinnovabili (FER) e sottopone una modifica della Legge cantonale sull'energia (LEn) che riprende i contenuti dell'art. 2 cpv. 5 della LAET, come da controprogetto all'iniziativa 'Per un'AET senza carbone' approvato in votazione popolare nel giugno 2011, adattandoli in funzione di una gestione più razionale del fondo. Conformemente all'art. 2 cpv. 5 lett. a dell'attuale LAET, il Consiglio di Stato sottopone inoltre l'adozione dell'entità del prelievo per kWh prodotto in centrali elettriche a carbone (prelievo sulla produzione di Lünen).

Parallelamente il Consiglio di Stato propone un'estensione del finanziamento del fondo tramite l'introduzione di un prelievo di 0.35 cent. su ogni kWh consumato in Ticino (prelievo sul consumo), proposta conseguente a quanto richiesto dal parlamento con l'approvazione, il 26 novembre 2012, dell'iniziativa parlamentare generica del 1.12.2009 presentata da F. Maggi e conf. "Sole del Ticino - promuovere l'energia solare e stimolare l'economia locale". L'entrata in vigore di questo fondo è prevista per il 1 gennaio 2014.

Una seconda proposta di estensione del fondo, tramite un prelievo supplementare compreso tra 0.9 e 1.1 cent. su ogni kWh consumato in Ticino (prelievo sul consumo), sarà destinato al finanziamento delle attività dei Comuni in ambito energetico. Questo finanziamento permetterà ai comuni di recuperare parte dei proventi venuti a mancare con la soppressione della privativa. Infatti la modifica della LA-LAEI proposta con il messaggio 6775 permetterà ai comuni un recupero solo parziale delle entrate. Il Consiglio di Stato chiede la decisione sull'entrata in vigore e sull'entità di prelievo di questa estensione del fondo.

Le modifiche proposte sono conformi alla politica energetica definita con il Piano Energetico Cantonale (PEC) e determinanti per il raggiungimento degli obiettivi in esso prefissati, in quanto costituiscono la base legale che permetterà l'attuazione di uno dei provvedimenti più importanti del piano d'azione stabilito dal PEC stesso.

Le proposte tengono inoltre conto delle possibili modifiche contenute nella Strategia energetica 2050 della Confederazione.

2. PRINCIPI E OBIETTIVO DEL FONDO CANTONALE (FER)

Con l'accettazione del controprogetto all'iniziativa 'Per un'AET senza carbone', il Consiglio di Stato è tenuto (art. 2 cpv. 5 della LAET) ad istituire un fondo cantonale finanziato dall'AET, che verserà un importo, definito ogni quattro anni dal Gran Consiglio, non inferiore a 0.6 cent./kWh e non superiore alla quota massima stabilita dalle relative disposizioni federali (0.9 cent.), per ogni kWh proveniente da quote di partecipazione acquisite da AET in centrali elettriche a carbone (prelievo sulla produzione).

Il messaggio propone di integrare l'art. 2 cpv. 5 della LAET nella LEn (nuovi articoli 8 b, c, d, e), adattandolo, ma senza modificarne la sostanza.

Benché l'art 2 cpv. 5 non lo specifichi esplicitamente, il Consiglio di Stato e i membri della Commissione speciale dell'energia sottoscrittori ritengono corretto che lo scopo del fondo sia di incentivare le attività in ambito energetico **legate all'energia elettrica**. Pertanto il fondo finanzierà la realizzazione di impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili in Ticino, progetti di ricerca prioritariamente nel settore dell'energia elettrica e interventi per promuovere l'efficienza, l'efficacia e il risparmio nel settore dell'energia in genere.

Pertanto gli incentivi saranno mirati alle seguenti tipologie di impianti:

- fotovoltaici
- piccole centrali idroelettriche (conformemente ai principi dell'art. 18 cpv. 3 della Legge cantonale sull'utilizzazione delle acque, LUA)
- eolici
- geotermici di profondità
- a biomassa da scarti organici.

Per le microcentrali, la maggioranza della Commissione energia ha ritenuto opportuno eliminare il vincolo 'prioritariamente su impianti esistenti' proposto nel M6773.

I commissari della Commissione sottoscrittori reputano non opportuno incentivare con questo fondo impianti cogenerativi alimentati interamente a combustibile fossile, anche se condizionati all'immissione - in reti di teleriscaldamento - del calore prodotto e alla compensazione completa, o parziale, delle emissioni di CO₂. La decisione non va interpretata come un'opposizione all'impiego di centrali a gas di piccole-medie dimensioni (inferiori a 20 MW), così come previste dal PEC e dalla scheda V3, oppure alla realizzazione di reti di teleriscaldamento, che peraltro godono già di sussidi federali e cantonali.

L'attuale art. 2 cpv. 5 lett. b) LAET prevede di finanziare:

1. la costruzione di impianti da parte dell'AET (da sola o in collaborazione con enti pubblici ticinesi) in Ticino;
2. l'acquisto da parte di AET di energia rinnovabile proveniente da nuovi impianti di enti pubblici ticinesi in Ticino oppure da nuovi impianti privati con una potenza installata non superiore a 50 kW siti in Ticino;
3. progetti di ricerca innovativi nel campo energetico svolti da enti con sede in Ticino;
4. interventi per promuovere l'efficienza e il risparmio energetico in Ticino.

Questi principi sono ripresi nella proposta di modifica di legge. Essi non sono in contrasto con la Strategia 2050, anzi risultano essere ad essa complementari.

2.1 Finanziamento alla costruzione di impianti (punto 1 controprogetto)

Il fondo prevede due modalità diverse di finanziamento degli impianti:

- a) un contributo unico alla costruzione,
- b) la remunerazione a costi di immissione in rete (RIC-TI).

In questo capitolo viene descritta la modalità del contributo unico, mentre nel capitolo seguente (2.2) quella della RIC.

Il contributo unico cantonale è fissato al 20% del costo dell'impianto. Ma in ogni caso non superiore a 10'000.- CHF per gli impianti fotovoltaici e a 250'000.- CHF per altri impianti. In caso di altri contributi, il cumulo totale non può superare il 40-50% del costo totale.

Come specificato nel punto 1 dell'attuale art. 2 cpv. 5 lett. b) della LAET, il fondo può finanziare: la costruzione di impianti promossa da AET (da sola o in collaborazione con enti pubblici ticinesi). Per enti pubblici ticinesi vanno intesi i distributori, i comuni, i patriziati, altri enti o SA private partecipate a maggioranza assoluta e dirette da enti pubblici ticinesi e con sede in Ticino).

Il punto 1 dell'art. 2 cpv. 5 lett. b) non specifica la quota di proprietà minima di AET affinché sia applicabile il finanziamento. La maggioranza della Commissione speciale dell'energia, contrariamente al M6773 che propone di fissare una quota minima del 50% ad AET, ritiene più opportuno rinunciare a fissare una quota, lasciando libertà ai promotori di stabilire caso per caso la quota più appropriata. Secondo la Commissione lo spirito del fondo deve rimanere quello di incentivare nella massima misura possibile la costruzione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, pertanto non va limitata l'iniziativa degli enti pubblici. La Commissione speciale dell'energia condivide per contro l'auspicio che l'energia prodotta dagli impianti che beneficiano del sussidio unico, al pari degli impianti che beneficeranno della RIC cantonale descritta al prossimo capitolo, rimanga in Ticino e sia in ogni caso gestita, con i relativi certificati di origine, dall'azienda elettrica cantonale (gestione razionale). La stessa verrà comunque offerta ai distributori ticinesi.

Il nuovo sistema di contributo unico iniziale (del 30%) proposto dalla Confederazione per tutti gli impianti fotovoltaici < 10 kW (facoltativo per impianti da 10 a 30 kW) è sicuramente interessante per i cittadini in quanto permette di diminuire i costi di investimento iniziali, i relativi interessi e gli ammortamenti e può in questo senso costituire un buon incentivo, in certi casi più appetibile di una remunerazione a copertura dei costi dell'energia elettrica immessa in rete (RIC). Inoltre le procedure di richiesta e concessione possono essere più snelle e gli oneri amministrativi sono minori. Resta il fatto però che il contributo sarà inferiore rispetto alle condizioni attuali della RIC e rischia di bloccare il timido sviluppo dei piccoli impianti solari a cui assistiamo in Ticino. Cantone che peraltro rimane chiaramente in ritardo rispetto al resto del paese.

Per rendere possibile il contributo unico ad impianti con potenza < ai 10 kW, non previsto al momento della stesura del controprogetto all'iniziativa 'per un'AET senza carbone', il Consiglio di Stato propone una modifica del punto 1 dell'art. 2 cpv. 5 lett. b) dell'attuale LAET per quanto attiene il fotovoltaico. Si tratta infatti di gestire in un'ottica di razionalità ed efficacia il finanziamento degli impianti fotovoltaici < 10 kW che beneficeranno di un contributo unico iniziale (nuovo art. 8c lett b).

Per i proprietari di impianti tra 10 e 30 kW che sceglieranno il contributo unico federale, il fondo cantonale prevede un finanziamento secondo la modalità della RIC-TI, ma ovviamente tenendo conto del sussidio federale.

Per gli impianti fotovoltaici con potenza inferiore ai 10 kW, la Commissione energia ritiene utile, analogamente a quanto avviene nel programma edifici, un bonus cantonale aggiuntivo del 10% massimo in aggiunta al contributo federale del 30% se:

- a. la concessione del contributo cantonale sarà vincolata all'obbligo per il proprietario dell'impianto di vendere la corrente immessa nella rete e relativi certificati all'AET,
- b. il contributo cantonale sarà di norma vincolato all'obbligo dell'autoconsumo.

L'energia elettrica prodotta da impianti che beneficeranno di un contributo unico cantonale, compresi gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 kW, e i relativi certificati di origine, devono essere venduti a prezzi di mercato all'AET. Un acquisto dell'energia prodotta da questi impianti da parte del fondo con cessione gratuita all'AET non si giustifica e bloccherebbe in poco tempo tutti i fondi a disposizione per l'acquisto dell'energia invece che il sussidio unico a nuovi impianti.

Va ricordato che le decisioni di sussidio saranno di competenza del DFE che, per le decisioni, farà capo al preavviso (non vincolante) di una Commissione consultiva, nella quale saranno rappresentati AET, ESI, Comuni, TicinoEnergia ed altri enti interessati.

Per altre informazioni sulla modalità di concessione dei contributi alla costruzione rimandiamo al capitolo 2.1 del Messaggio.

2.2 Acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili (punto 2 controprogetto)

L'applicazione di quanto previsto dal punto 2 dell'art. 2 cpv. 5 lett. b dell'attuale LAET, implica di fatto l'istituzione di una remunerazione dell'immissione in rete di energia elettrica da fonte rinnovabile (RIC).

Dal Rapporto di maggioranza della Commissione speciale energia che ha elaborato il controprogetto all'iniziativa popolare 'Per un'AET senza carbone', si può desumere che la finalità sia quella di elaborare una modalità di acquisto dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sul modello della RIC federale. La Commissione non lascia molto margine di apprezzamento al Consiglio di Stato.

La proposta di una tariffa incentivante AET a copertura dei costi di immissione in rete di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ticinesi si basa su quanto già oggi applicato a livello federale con la RIC, ed è regolamentato in modo chiaro, trasparente e non discriminatorio. La procedura è applicabile, con alcune modifiche anche alla soluzione che viene proposta mediante il controprogetto.

AET, tramite il fondo che verrà alimentato annualmente, dovrà remunerare con lo stesso principio quegli impianti che verrebbero riconosciuti quali impianti rinnovabili da Swissgrid secondo il principio RIC. L'importo e la durata della RIC-TI corrispondono a quelli stabiliti a livello federale dall'OEn per la RIC federale. La RIC-TI viene riconosciuta unicamente per l'elettricità fisicamente immessa in rete.

Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, la scelta a livello federale è quella di remunerare impianti con potenza a partire dai 10kW, mentre quanto previsto dal punto 2 dell'art. 2 cpv. 5 lett. b dell'attuale LAET è indirizzato specificatamente a piccoli impianti ($\leq 50\text{kW}$) di proprietà privata [art. 8c lett. d] e a impianti medio-grandi ($> 50\text{kW}$) solo se di proprietà pubblica [art. 8c lett. c]. Con le modifiche proposte dal Messaggio, il fondo ora prevede l'acquisto di energia rinnovabile (RIC) da nuovi impianti fotovoltaici privati siti in Ticino unicamente con una potenza compresa tra 10 e 50 kW [art. 8c lett. d]) e un contributo unico per quelli di potenza inferiore a 10 kW [art. 8c lett. b)].

Un indirizzo condivisibile nell'ottica di una complementarietà tra le due RIC e alla luce della lunga lista di piccoli impianti in attesa della RIC della Confederazione, che continuerà

ad esistere anche dopo la prevista estensione del fondo federale, ma soprattutto del fatto che, in base alla mappatura solare pubblicata nell'agosto 2012, più del 80% dei tetti in Ticino ha una superficie inferiore ai 100 metri quadri, cioè quella necessaria per un impianto di 10kW. Conseguentemente la maggior parte degli impianti sarà di potenza inferiore ai 10kW e potranno beneficiare della remunerazione unica della Confederazione.

Per potenze tra 10kW e 50kW il fondo acquista corrente rinnovabile sia da impianti privati che da impianti di enti di diritto pubblico ticinesi (AET, distributori, comuni, patriziati, altri enti e SA private partecipate a maggioranza assoluta e dirette da enti pubblici ticinesi e con sede in Ticino) [art. 8c lett. d e lett. c].

Mentre per potenze superiori ai 50 kW il fondo acquista corrente rinnovabile unicamente da impianti di enti di diritto pubblico ticinesi [art. 8c lett. c].

Resta il fatto che sono esclusi impianti privati di potenza superiore ai 50 kW in conformità al testo votato dal popolo ticinese. I privati avranno comunque la facoltà di ricorrere contro un eventuale decisione negativa di sussidio e il presente regolamento dovrà, in caso di sentenza favorevole ai privati, essere adattato.

Per altri principi base, che saranno ripresi nel Regolamento di applicazione per la gestione della modalità RIC, rimandiamo al messaggio (cap. 2.2).

Da rilevare che l'energia prodotta grazie alla RIC cantonale non sarà di proprietà di Swissgrid, il che costituisce un indubbio vantaggio.

Infatti la corrente prodotta ed i relativi certificati di origine possono essere gestiti a livello cantonale, a pieno beneficio dei consumatori del Cantone. Per quanto riguarda i certificati, si rileva che il PEC prevede, tra i suoi indirizzi, che l'energia elettrica offerta al consumatore finale sia certificata di origine rinnovabile almeno al 90%. Con la RIC cantonale il raggiungimento e il mantenimento di tale obiettivo potrà essere facilitato.

In relazione alla proprietà dell'energia prodotta, si evidenzia che, benché nella legge sia specificato che sia l'AET ad acquistarla, il fondo è cantonale, inserito cioè nella contabilità dell'amministrazione cantonale e gestito dal Cantone per il tramite dei servizi competenti. Pertanto la proprietà dell'energia acquistata da AET, in quanto finanziata da un fondo cantonale, è del Cantone.

Si tratta di una precisazione della quale bisogna tenere conto in termini giuridici ed amministrativi. Proprio per questo, il Consiglio di Stato propone, fissandolo in legge, di cedere a titolo gratuito alla propria azienda cantonale l'energia acquistata a costo di remunerazione grazie al fondo ed i relativi certificati di origine.

L'incasso derivante dalla vendita dell'energia andrà a copertura dei costi per la gestione contabile e tecnica della RIC cantonale.

I certificati di origine non potranno essere rivenduti sul mercato dell'energia, ma dovranno essere utilizzati per la certificazione dell'energia erogata in Ticino dall'AET.

La formulazione dell'art. 2 cpv. 5 lett. b) punto 2 è stato adeguato nel senso voluto dal Consiglio di Stato, stabilendo che l'acquisto dell'energia prodotta fosse compito dell'AET. Di fatto quest'ultima gestisce amministrativamente e tecnicamente l'acquisto, che è però a carico del fondo e dunque del Cantone.

La Commissione condivide questo intento unicamente per l'energia acquistata a costo di remunerazione (RIC), ma non per l'energia prodotta da altri impianti che beneficiano solamente di un contributo unico iniziale. Pertanto la Commissione propone di emendare l'articolo 8d.

2.3 Efficienza energetica e ricerca (punti 3 e 4 del controprogetto)

L'efficienza energetica è sicuramente uno dei capisaldi del PEC, che ha definito una serie di provvedimenti tenendo pure conto dei mutamenti intervenuti nella politica energetica federale, conseguenti al grave incidente di Fukushima del maggio 2011.

Il Consiglio di Stato ritiene che il fondo debba finanziare la consulenza nell'ambito dell'efficienza energetica nel settore aziendale e commerciale e delle energie rinnovabili in generale e specificatamente per quanto concerne il settore dell'energia elettrica. Pertanto il concetto di consulenza che verrà elaborato da TicinoEnergia sarà mirato alle aziende, ai processi industriali e al settore commerciale, se necessario tramite un'estensione dell'attuale mandato di prestazione o con un mandato specifico. Inoltre si propone di elaborare una modalità di finanziamento della consulenza alle aziende ed ai commerci che vada ad aggiungersi in modo complementare a quella già prevista con il credito quadro per la politica energetica.

In questo modo si riuscirà a garantire una consulenza omogenea e di qualità, attraverso una rete di consulenti adeguatamente formati, coordinando, tramite TicinoEnergia, le varie proposte già attive sul territorio. In questo contesto sono già in corso trattative tra TicinoEnergia ed Enerti per la promozione del modello dell'Agenzia dell'energia per l'economia (AEnEc) per l'efficienza energetica nelle Piccole e medie imprese (PMI).

Anche per quanto concerne la ricerca, l'Associazione TicinoEnergia potrebbe assumere un ruolo trainante, ritenuto che sostenere gli studi di approfondimento e l'acquisizione di know-how è uno degli obiettivi che intende perseguire. Da rilevare che del comitato di TicinoEnergia fanno parte, quali soci fondatori, la SUPSI, il delegato di Svizzera Energia per il Ticino, InfoVel e naturalmente il Cantone con tre suoi rappresentanti.

Quindi anche il settore della scuola è rappresentato, come pure SvizzeraEnergia che è sicuramente un vantaggio per un ottimale contatto con l'Ufficio federale dell'energia.

Tra le ricerche sono da annoverare di principio gli studi previsti dal PEC in relazione all'energia elettrica.

Il principio della possibilità di assegnare un mandato di prestazione a TicinoEnergia è ancorato al decreto legislativo allegato al messaggio, mentre le relative modalità di supporto sono riprese nel Regolamento di applicazione per la gestione del fondo pure allegato al Messaggio.

La Commissione ritiene che la proposta del Consiglio di Stato non soddisfi il punto 4 del controprogetto. Inoltre che non si tenga sufficientemente conto delle esigenze dell'industria e del commercio in materia di riduzione dei consumi, soprattutto nell'ottica di compensare l'aumento dei prelievi sul consumo. La Commissione propone di aumentare la quota parte del fondo da devolvere all'efficienza, da utilizzare per subsidiare (ad esempio su concorso) interventi di riduzione dei consumi nell'industrie e nei servizi.

Per quanto attiene alla ricerca, la Commissione ritiene importante sostenere progetti nell'ambito delle reti intelligenti (smart grid, smartmetering).

2.4. Obiettivi di produzione di energia elettrica dal finanziamento sulla produzione di Lünen

La partecipazione di AET alla centrale a carbone di Lünen, dovrebbe garantire la gestione di una produzione di ca. 900 GWh/anno di energia elettrica. Un prelievo di 0,6 cts permetterebbe di alimentare il fondo con ca. 5,4 mio. all'anno. Tenuto conto della situazione del mercato energetico tedesco, con impianti termici spesso costretti a stop forzati, la Commissione reputa molto ottimista questa valutazione.

Il controprogetto impone di suddividere tale importo in quattro ambiti di finanziamento. La Commissione propone la seguente suddivisione:

- 60-70% RIC-TI;
- 15-25% sussidi a fondo perso per la costruzione di impianti, compresi impianti fotovoltaici <10 kW;
- 10% per ricerca e soprattutto per misure di efficienza;
- 4% per la copertura degli oneri dell'amministrazione cantonale. Si rammenta che l'onere di supporto tecnico ed amministrativo dell'AET è coperto dagli introiti della commercializzazione dell'energia prodotta. Si tratta in questo caso di avere le risorse necessarie per la gestione amministrativa delle richieste, il coordinamento e le eventuali spese dei membri esterni della Commissione consultiva, la preparazione delle decisioni, la verifica contabile del fondo.

Questa suddivisione dovrà essere periodicamente rivista in funzione dell'evolversi della situazione a livello cantonale e federale. Pure le valutazioni che seguiranno, concernenti gli obiettivi di produzione, tengono conto solo in modo relativo del potenziale produttivo dei piccoli impianti che potrebbero beneficiare del contributo unico cantonale.

Per il settore del solare fotovoltaico il PEC fissa un obiettivo di 250 MW di potenza installata. Gli effetti attesi con il fondo FER e FER+ (estensione 1) al 2035 sono di 99 MW di potenza installata.

Con un prelievo di 0,6 centesimi al kWh e considerando la proposta di suddivisione nei quattro ambiti di cui sopra e considerando una riduzione media annua dei costi del fotovoltaico pari all'8%, la potenza installata annuale, a parità di fondi a disposizione, potrebbe passare da 0,6 MW a 1,1 MW al 2020, fino a 1,7 MW al 2025. La potenza installata totale al 2025 sarebbe pari a 14 MW, al 2035 pari a **41 MW**.

Pur ammettendo che la RIC federale riesca ad incentivare l'installazione di ulteriore potenza, questa ben difficilmente supererà i 100 MW. Il raggiungimento dell'obiettivo del PEC sarebbe dunque precluso.

Da considerare inoltre che il prelievo, dipendente da una stima sulla produzione di energia della centrale a carbone di Lünen, è soggetto a fluttuazioni notevoli e dipende molto dalle condizioni del mercato dell'energia, che influenzeranno di fatto la gestione della centrale stessa. Inoltre è difficilmente valutabile l'accesso al fondo da parte di impianti che fanno capo ad altre energie rinnovabili.

È dunque auspicabile se non necessario, a fronte del gap tra produzione e consumo di energia elettrica dovuto alla rinuncia al nucleare, prevedere sin d'ora delle alternative al finanziamento del fondo, tramite altri prelievi.

Un provvedimento per altro già previsto nel PEC - Rapporto per la consultazione del 2010 - ed evidentemente ribadito nel PEC definitivo anche sulla scorta dell'accettazione da parte del Gran Consiglio dell'iniziativa parlamentare generica "Sole del Ticino - promuovere l'energia solare e stimolare l'economia locale".

La stima della produzione di energia elettrica dalle altre energie rinnovabili è molto più difficile e si rinvia alle indicazioni contenute nel messaggio.

2.5 Estensione 1 del finanziamento del fondo mediante prelievo sul consumo

Al fine di garantire un finanziamento stabile e continuo, tale da permettere l'avvicinamento degli obiettivi del PEC, per quanto riguarda la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si ritiene necessario procedere alla definizione delle basi legali per un prelievo

integrativo basato sui consumi di energia elettrica, la cui entrata in vigore ed entità sarà stabilita dal Gran Consiglio. Il parlamento ha già approvato il principio di un prelievo sul consumo con l'accettazione dell'iniziativa parlamentare generica di cui sopra.

Si evidenzia che il prelievo sul consumo permetterà di favorire il fotovoltaico, che, seppur ritenuta la sua bassa resa per rapporto ad altre energie rinnovabili, è il vettore che garantisce la maggior potenzialità di produzione di energia. Inoltre, essendo un prelievo che è a carico di tutti sembra giustificato favorire questa tecnologia che di fatto può essere promossa da tutti, anche dai piccoli privati, adempiendo appieno agli scopi di una tassa incentivante. Ciò è per altro in linea con quanto stabilito dall'art. 2 cpv. 5 lett. b) dell'attuale LAET, che vuole favorire anche i piccoli impianti di proprietà privata.

Si propone dunque quanto segue:

- il gestore di rete preleva un importo al kWh erogato al consumatore finale in Ticino (prelievo sul consumo quale incentivo alla produzione di energia rinnovabile);
- l'entrata in vigore e l'entità del prelievo sono stabilite dal Gran Consiglio;
- la forchetta del prelievo va da un minimo di 0.2 centesimi ad un massimo di 0.5;
- i consumatori finali con un consumo di elettricità annuo superiore a un determinata soglia da stabilirsi in sede di regolamento (presumibilmente 0,5 GWh/anno conformemente alla Strategia 2050 della Confederazione, cioè un consumo pari a ca. 100 economie domestiche), sono direttamente esonerati dal prelievo sul consumo eccedente la soglia di consumo prefissata, ritenuto che i grandi consumatori non possono beneficiare della RIC cantonale quali promotori di impianti fotovoltaici media-grande potenza, se non congiuntamente con enti pubblici.

Questa proposta è integrata nella proposta di modifica della LEn.

Nuovi obiettivi di produzione di energia elettrica.

Con un prelievo di 0.2 cent/kWh si arriverebbe, sommando gli incentivi derivanti dai due prelievi (0.6 Lünen e 0.2 cent. sui consumi) a circa 23 MW di potenza solare installata nel 2025 e **66 MW nel 2035**. Anche tenendo conto della potenza installata dalla RIC nazionale (stimata tra i **90-100 MW**) la dotazione del fondo non permetterebbe di raggiungere l'obiettivo fissato dal PEC di **250 MW** installati. Per avvicinarsi agli obiettivi del PEC il fondo dovrebbe essere alimentato con 0.9 cent/kWh (sulla produzione di Lünen) e 0.5 cent/kWh (sui consumi in Ticino).

I commissari sottoscrittenti propongono di confermare le proposte del Consiglio di Stato per il **prelievo di 0.6 cent/kWh sulla produzione di Lünen e di ridurre a 0.2 cent/kWh il prelievo sui consumi in Ticino**. Questo permetterebbe comunque di raggiungere il 64% dell'obiettivo fissato dal PEC per il fotovoltaico.

La maggioranza della Commissione energia è convinta che questa estensione sia necessaria nell'ottica del perseguimento degli obiettivi della politica energetica del Cantone definita nel PEC, linea d'azione già fatta propria dal Gran Consiglio. Una soluzione sostenibile anche dal profilo economico. L'onere a carico delle economie domestiche si tradurrebbe in un aumento tra l'1% ed il 3% della fattura per l'energia elettrica (se calcoliamo che un'economia domestica consuma ca. 5 MWh all'anno, l'aumento si situerebbe tra 10 e 25 franchi all'anno).

Per le industrie l'aumento potrebbe risultare più consistente in termini assoluti (da 1'000 a 2'500 franchi), benché per alleviarne il carico sia previsto l'esonero del prelievo per consumi superiori ad una determinata soglia. L'onere può comunque essere ampiamente compensato da misure di efficienza energetica, che il Cantone si impegnerà a promuovere e sostenere, anche grazie al fondo stesso.

Da non sottovalutare, comunque, le notevoli ricadute economiche sull'economia locale, dal settore dell'edilizia e a quello dell'impiantistica in genere.

Da ribadire infine che questa proposta costituisce la concretizzazione dei principi e delle proposte dell'iniziativa parlamentare generica del 1.12.2009 "Sole del Ticino – promuovere l'energia solare e stimolare l'economia locale" e del relativo Rapporto della Commissione speciale energia del 13 novembre 2012, approvati dal Gran Consiglio il 26 novembre 2012. Le richieste in essa contenute sono di fatto adempiute grazie alle modifiche della LAET ed al decreto legislativo presentate con questo messaggio.

2.6 Estensione 2 del fondo a sostegno delle attività comunali nell'ambito energetico

I Comuni sono sicuramente un partner molto importante per l'attuazione della politica energetica cantonale.

Si propone quindi di aggiungere agli obiettivi e principi di utilizzazione del fondo già previsti all'art. 2 cpv. 5 lett. b) dell'attuale LAET, un quinto punto (nuovo art. 8c lett. g) nel quale si stabilisce che il fondo finanzia i Comuni per attività nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico, in particolare per il risanamento del proprio parco immobiliare e di quello in comproprietà, per la costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico, per interventi sulle proprie infrastrutture, per la realizzazione di reti di teleriscaldamento e per incentivi a favore dei privati, delle aziende e degli enti pubblici.

La Commissione ritiene opportuno precisare l'importanza di investire in misure di implementazione delle reti intelligenti, quali gli smartmetering e per le reti di teleriscaldamento l'alimentazione con fonti rinnovabili. La lettera g) dell'art. 8c viene emendato in questo senso.

Al prelievo potrà essere appositamente aggiunto un supplemento che va da 0,9 a 1,1 cts per kWh di energia elettrica consumata in Ticino. Con questo supplemento alla forchetta di prelievo si alimenterebbe il fondo con un importo supplementare di 18 fino a 22 mio di franchi all'anno. La maggioranza della Commissione energia propone un prelievo di 1 cent/kWh, pari a 20 milioni. Quest'importo sarebbe riversato ai Comuni con una chiave di riparto da definire, basata, in modo ponderato, sul consumo, sulla popolazione e sulla superficie del Comune considerato.

Il supplemento di costo dell'energia elettrica derivante dal prelievo sul consumo, sarà di fatto compensato integralmente dall'abrogazione del tributo sull'uso della rete (ex private).

A questo proposito facciamo riferimento al Messaggio concernente la modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento di energia elettrica (LA-LAEI), che tratta specificatamente tale problematica. Ricordiamo che con la modifica della LA-LAEI i Comuni potranno prelevare una tassa demaniale annuale fissa che non riuscirà però a compensare completamente gli introiti che derivavano dalle private.

A differenza di quest'ultimi, il ristorno ai Comuni degli introiti derivanti dal prelievo sui consumi è vincolato all'attuazione di provvedimenti nel settore dell'energia, come specificato sopra.

Provvedimenti che comunque i Comuni sono in parte già tenuti a fare a seguito di normative di politica energetica già in vigore.

La proposta di prelievo sul consumo dedicato alle attività comunali in ambito energetico saranno codificate, con una specifica modifica dell'art. 2 LAET integrato nella modifica della LEn proposta con il presente messaggio (Art. 8c lett g).

3. EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LEN E PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Emendamenti proposti dalla Commissione

Messaggio n. 6773	Rapporto n. 6773
<p>Art. 8c (nuovo)</p> <p>a) la costruzione di impianti da parte dell'AET, da sola o in collaborazione con enti pubblici ticinesi, di cui essa detiene una quota di almeno il 50% del capitale sociale;</p> <p>g) se il supplemento al prelievo di cui all'art. 8b cpv. 3 è applicato, le attività dei Comuni, debitamente documentate, nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico, in particolare per il risanamento del proprio parco immobiliare e di quello in comproprietà, per la costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico, per interventi sulle proprie infrastrutture, per la realizzazione di reti di teleriscaldamento, per incentivi a favore dei privati, delle aziende e degli enti pubblici e in genere per tutti gli altri provvedimenti adottati per promuovere un'utilizzazione più parsimoniosa e razionale dell'energia.</p>	<p>Art. 8c (nuovo)</p> <p>a) la costruzione di impianti da parte dell'AET, da sola o in collaborazione con enti pubblici ticinesi;</p> <p>g) se il supplemento al prelievo di cui all'art. 8b cpv. 3 è applicato, le attività dei Comuni, debitamente documentate, nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico, in particolare per il risanamento del proprio parco immobiliare e di quello in comproprietà, per la costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico, per interventi sulle proprie infrastrutture, per la costruzione di reti di teleriscaldamento alimentate prevalentemente con energie rinnovabili, per l'implementazione di reti intelligenti (smartgrid), per incentivi a favore dei privati, delle aziende e degli enti pubblici e in genere per tutti gli altri provvedimenti adottati per promuovere un'utilizzazione più parsimoniosa e razionale dell'energia elettrica.</p>
<p>Art. 8d (nuovo)</p> <p>¹Il Cantone acquisisce e cede gratuitamente ad AET l'energia elettrica prodotta grazie al fondo ed i relativi certificati di origine.</p> <p>²AET fornisce il supporto tecnico e amministrativo per la gestione del fondo in relazione alle attività legate all'art. 8c lettere a), b), c), d).</p> <p>³AET gestisce fisicamente e commercializza, in proprio o in collaborazione con le aziende distributrici ticinesi, l'energia prodotta e immessa nella rete grazie al fondo.</p>	<p>Art. 8d (nuovo)</p> <p>¹Il Cantone acquisisce e cede a titolo gratuito ad AET l'energia elettrica acquistata a costo di remunerazione grazie al fondo (art. 8c lettera c e d) e i relativi certificati di origine.</p> <p>²AET fornisce il supporto tecnico e amministrativo per la gestione del fondo in relazione alle attività legate all'art. 8c lettere a), b), c), d).</p> <p>³AET gestisce fisicamente e commercializza, in proprio o in collaborazione con le aziende distributrici ticinesi, l'energia acquisita in base al capoverso 1.</p>
<p>Decreto articolo 2</p> <p>¹Il prelievo sul consumo di energia elettrica erogata al consumatore finale di cui l'art. 8b cpv. 2 lett. b) LEn è fissato a 0.35 cts/kWh</p>	<p>Decreto articolo 2</p> <p>¹Il prelievo sul consumo di energia elettrica erogata al consumatore finale di cui l'art. 8b cpv. 2 lett. b) LEn è fissato a 0.2 cts/kWh</p>

Proposte di modifica del regolamento

Messaggio n. 6773	Rapporto n. 6773
<p>Tipologia impianti sostenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> piccole centrali idroelettriche (conformemente ai principi dell'art. 18 cpv. 3 della Legge cantonale sull'utilizzazione delle acque, LUA), prevalentemente su impianti esistenti. 	<p>Tipologia impianti sostenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> piccole centrali idroelettriche (conformemente ai principi dell'art. 18 cpv. 3 della Legge cantonale sull'utilizzazione delle acque, LUA)
<p>Per impianti che beneficiano del contributo cantonale unico, compresi gli impianti fotovoltaici con potenza inferiore ai 10 kW: obbligo per il proprietario dell'impianto di vendere la corrente immessa nella rete e relativi certificati al Cantone.</p>	<p>Per impianti che beneficiano del contributo cantonale unico, compresi gli impianti fotovoltaici con potenza inferiore ai 10 kW: obbligo per il proprietario dell'impianto di vendere la corrente immessa nella rete e relativi certificati all'AET.</p>
<ul style="list-style-type: none"> 75% RIC-TI; 15% sussidi a fondo perso per la costruzione di impianti, compresi impianti fotovoltaici <10 kW; 6% per ricerca e consulenza; 4% per la copertura degli oneri dell'amministrazione cantonale. <p>Efficienza: finanziamento studi sul potenziale di risparmio di energia per l'industria e il commercio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 60-70% RIC-TI; 15-25% sussidi a fondo perso per la costruzione di impianti, compresi impianti fotovoltaici <10 kW; 10% per ricerca e soprattutto misure per l'efficienza; 4% per la copertura degli oneri dell'amministrazione cantonale. <p>Efficienza: finanziamento studi sul potenziale di risparmio di energia per l'industria e il commercio e misure di attuazione.</p>

4. EVASIONE DI ATTI PARLAMENTARI

Il messaggio risponde in gran parte alle richieste della mozione del gruppo PPD del 20.6.2011 "Promozione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, in complemento a quanto stabilito dal controprogetto per le energie rinnovabili".

La mozione è considerata parzialmente accolta, in particolare per i punti 1, 2 e 3 ed evasa in accordo con i mozionanti.

5. RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La presente proposta è conforme alle Linee direttive 12-15, area "Energia, ambiente e territorio", in particolare la scheda no. 26 "Energia - Messa in atto del Piano energetico cantonale (PEC)".

6. CONSEGUENZE PER I COMUNI

I Comuni beneficeranno di un introito per l'attuazione della politica energetica a livello locale. Si tratta di un importante sostegno che compensa in parte l'abrogazione delle private.

7. CONCLUSIONI

La maggioranza della Commissione speciale dell'energia invita il parlamento ad accogliere i contenuti del messaggio governativo 6773 che propone la creazione di un fondo per le energie rinnovabili (FER), con le precisazioni formulate nel rapporto, e relative modifiche della Legge cantonale sull'energia (LEn) e della Legge istitutiva l'Azienda Elettrica Ticinese (LAET).

La Commissione propone emendamenti agli art. 8c lett. a) e g) e art. 8d cpv. 1 e 3.

La mozione del gruppo PPD "Promozione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, in complemento a quanto stabilito dal controprogetto per le energie rinnovabili" è parzialmente accolta ed evasa.

La Commissione chiede al Consiglio di Stato un monitoraggio regolare della situazione del fondo da inserire nel rendiconto annuale del Cantone.



Con le considerazioni esposte, la Commissione speciale energia invita il Gran Consiglio ad approvare il Disegno di legge e il Decreto legislativo allegati al presente rapporto.

Per la Commissione speciale energia

Francesco Maggi, relatore

Badasci - Caverzasio - Dadò - De Rosa -

Dominé - Foletti (con riserva) - Garzoli -

Jelmini - Lepori - Orsi - Passalia -

Sanvido - Schnellmann (con riserva)

Disegno di

LEGGE

cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994; modifica

LEGGE

istituente l'azienda elettrica cantonale del 25 giugno 1958; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 9 aprile 2013 n. 6773 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 10 dicembre 2013 n. 6773R della Commissione speciale energia,

decreta:

I.

La legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 è modificata come segue:

Art. 8b (nuovo)

Fondo per le energie rinnovabili (FER)

a) costituzione e finanziamento

¹È costituito un fondo cantonale destinato a favorire la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul territorio cantonale nonché l'efficienza ed il risparmio energetici ai sensi della Legge federale sull'energia del 26 giugno 1998 (LEne).

²Il fondo è alimentato come segue:

- a) per ogni kWh della produzione media annua prevista di energia elettrica proveniente da quote di partecipazione già acquisite da AET in centrali elettriche a carbone, l'azienda versa un importo stabilito ogni quattro anni dal Gran Consiglio, non inferiore a 0.6 cts/kWh e non superiore alla quota massima stabilita dalle relative disposizioni federali (prelievo sulla produzione);
- b) per ogni kWh di energia elettrica erogata al consumatore finale, il Cantone preleva, per il tramite del gestore di rete e analogamente al prelievo federale, un importo non inferiore a 0.2 cts/kWh e non superiore a 0.5 cts/kWh, la cui entità e messa in vigore è decisa dal Gran Consiglio ogni quattro anni (prelievo sul consumo);

³Sul prelievo sul consumo di cui al cpv. 2 lett. b) può essere applicato un supplemento, deciso dal Gran Consiglio ogni quattro anni, pari ad un importo compreso tra 0.9 a 1.1 cts. L'introito risultante sarà riversato ai Comuni per finanziare le attività di cui all'art. 8c lett. g) secondo una specifica chiave di riparto, che il Consiglio di Stato elaborerà in sede di regolamento tenendo conto, in modo ponderato, dei consumi, degli abitanti, della superficie delle zone edificabili e del numero di edifici di ogni singolo Comune.

⁴I consumatori finali con un consumo superiore ad una determinata soglia fissata dal Consiglio di Stato sono esonerati dal prelievo sul consumo eccedente la soglia stessa.

Art. 8c (nuovo)

b) scopo

Il fondo è destinato a finanziare:

- a) la costruzione di impianti da parte dell'AET, da sola o in collaborazione con enti di diritto pubblico ticinesi;
- b) la costruzione di impianti fotovoltaici con una potenza fino a 10 kW di proprietà pubblica o privata;
- c) l'acquisto di energia rinnovabile proveniente da nuovi impianti siti in Ticino di proprietà di enti di diritto pubblico ticinesi o di enti con sede sociale in Ticino, il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico ticinesi;
- d) l'acquisto di energia rinnovabile da nuovi impianti privati siti in Ticino con una potenza installata di principio non superiore a 50 kW;
- e) progetti di ricerca innovativi nel campo energetico svolti da enti con sede in Ticino;
- f) interventi per promuovere l'efficienza e il risparmio energetico in Ticino;
- g) se il supplemento al prelievo di cui all'art. 8b cpv. 3 è applicato, le attività dei Comuni, debitamente documentate, nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico, in particolare per il risanamento del proprio parco immobiliare e di quello in comproprietà, per la costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico, per interventi sulle proprie infrastrutture, per la costruzione di reti di teleriscaldamento alimentate prevalentemente con energie rinnovabili, per l'implementazione di reti intelligenti (smartgrid), per incentivi a favore dei privati, delle aziende e degli enti pubblici e in genere per tutti gli altri provvedimenti adottati per promuovere un'utilizzazione più parsimoniosa e razionale dell'energia elettrica.

Art. 8d (nuovo)

c) rapporti con AET

¹Il Cantone acquisisce e cede a titolo gratuito ad AET l'energia elettrica acquistata a costo di remunerazione grazie al fondo (art. 8c lettera c e d) e i relativi certificati di origine.

²AET fornisce il supporto tecnico e amministrativo per la gestione del fondo in relazione alle attività legate all'art. 8c lettere a), b), c), d).

³AET gestisce fisicamente e commercializza, in proprio o in collaborazione con le aziende distributrici ticinesi, l'energia acquisita in base al capoverso 1.

Art. 8e (nuovo)

d) organizzazione

¹Le modalità di utilizzo del fondo e le condizioni di accesso ai finanziamenti di cui all'art. 8c, saranno definite dal Consiglio di Stato mediante apposito regolamento di applicazione.

²Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione consultiva, nella quale siano rappresentati i competenti servizi cantonali, l'AET, i Comuni, i gestori di rete, l'associazione TicinoEnergia, la SUPSI ed altri enti interessati.

³La Commissione ha il compito, in particolare, di valutare e preavvisare i progetti e l'attività dei Comuni, nonché i relativi contributi alla costruzione, le remunerazioni dell'energia elettrica prodotta e la riversione ai Comuni degli introiti dedicati alla politica energetica comunale.

II.

La legge istitutiva l'azienda elettrica cantonale del 25 giugno 1958 è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 5

⁵Abrogato

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, le presenti modifiche di legge sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la definizione del prelievo sulla produzione e sui consumi di energia elettrica da destinare al finanziamento del fondo cantonale per favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile ai sensi della Legge federale sull'energia del 26 giugno 1998 (LEne)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visti gli art. 8b e seguenti della legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- visto il messaggio 9 aprile 2013 n. 6773 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 10 dicembre 2013 n. 6773R della Commissione speciale energia,

d e c r e t a :

Articolo 1

Il prelievo sulla produzione media annua prevista di energia elettrica proveniente da quote di partecipazione già acquisite da AET in centrali elettriche a carbone di cui all'art. 8b cpv. 2 lett. a) della legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (LEn) è fissato a 0,6 cts/kWh per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2017.

Articolo 2

¹Il prelievo sul consumo di energia elettrica erogata al consumatore finale di cui all'art. 8b cpv. 2 lett. b) LEn è fissato a 0.2 cts/kWh.

²Tale prelievo è in vigore per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2017.

Articolo 3

¹Il supplemento di prelievo di cui all'art. 8b cpv. 3 LEn è fissato a 1 cts/kWh.

²Tale supplemento di prelievo è in vigore per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2017.

Articolo 4

Gli introiti risultanti dai prelievi di cui agli articoli da 1 a 3 sono versati nel fondo cantonale destinato a favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile siti in Ticino ai sensi della legge federale sull'energia del 26 giugno 1998 (LEne).

Articolo 5

Per l'attuazione dei compiti di formazione, postformazione e consulenza nel settore dell'energia, il Consiglio di Stato può attribuire un mandato di prestazione all'Associazione TicinoEnergia.

Articolo 6

Il Consiglio di Stato è tenuto a presentare annualmente un rapporto comprendente il rendiconto delle misure di promozione intraprese e l'analisi sui risultati ottenuti e la loro efficacia.

Articolo 7

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.